

PROFILI CIVILISTICI DEL DANNO

Capitolo I ALL'IMMAGINE DELLE PERSONE GIURIDICHE

Antonio Musio

Sommario

1. La tutela diretta del diritto all'immagine. – 2. La tutela indiretta del diritto all'immagine. – 3. L'evoluzione storica del diritto all'immagine e la svolta costituzionale. – 4. Il diritto all'immagine delle persone giuridiche private e suo fondamento costituzionale. – 5. L'immagine dell'ente collettivo e dei singoli componenti. – 6. L'evoluzione giurisprudenziale in materia di diritto all'immagine delle persone giuridiche private. – 7. Inconfigurabilità di un *pretium doloris* per le persone giuridiche. – 8. Il diritto all'immagine delle persone giuridiche pubbliche. – 9. Il diritto all'immagine della P.A. e suo fondamento costituzionale. – 10. Il danno all'immagine come danno patrimoniale. – 11. Il danno all'immagine come danno morale. – 12. Il danno all'immagine come danno esistenziale. – 13. Il danno all'immagine come danno non patrimoniale. – 14. Il danno all'immagine tra danno-evento e danno-conseguenza. – 15. Danno all'immagine ed onere della prova gravante sulle persone giuridiche. – 16. La quantificazione del danno all'immagine delle persone giuridiche. – 17. La posizione restrittiva della Corte costituzionale in tema di danno all'immagine della P.A.

1. La tutela diretta del diritto all'immagine

Nel sistema civilistico italiano il diritto all'immagine, sebbene non unanimemente riconosciuto¹, è considerato un primario diritto della persona che trova la sua disciplina positiva nell'art. 10 c.c. e nella coeva legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633) agli artt. 96, 97 e 98². In effetti, il codice, se

¹ Nega l'esistenza di siffatto diritto F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, 9ª ed., Napoli, 1966, 52, ammettendo piuttosto un diritto alla cessazione dell'abuso ed uno al risarcimento del danno.

² L. FERRARA, *Il diritto sulla propria immagine nel nuovo codice civile e sulla nuova legge sul diritto d'autore*, Roma, 1942, 184.

all'art. 6 espressamente parla di "diritto al nome", nel successivo art. 10 si limita a predisporre una tutela contro l'abuso dell'immagine altrui³.

In particolare, tale ultima previsione prescrive che, nel caso in cui l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli venga esposta o pubblicata fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria può disporre che cessi l'abuso e condannare l'autore di quest'ultimo al risarcimento del danno in favore del titolare del diritto all'immagine⁴.

L'art. 96, legge n. 633/1941 prevede, dal canto suo, che il ritratto di una persona non possa essere esposto, riprodotto o messo in commercio in difetto di consenso della stessa, salvo i casi previsti dal successivo art. 97, il quale a sua volta fa riferimento alla notorietà della stessa o all'accadimento di determinati fatti che la giustificano. Ai sensi di quest'ultima disposizione, infatti, "non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico" (art. 97, comma 1). Il comma 2, poi, del medesimo articolo precisa, parallelamente a quanto previsto dall'art. 10 c.c., che l'esposizione o la commercializzazione del ritratto non può comunque avvenire se rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.

L'art. 98 della legge sul diritto d'autore prende in esame, infine, l'ipotesi del ritratto fotografico eseguito su commissione il quale, ai sensi della richiamata disposizione, può essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa senza il consenso del fotografo, salvo pagamento in favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo⁵.

Dal descritto quadro normativo viene, innanzitutto, in rilievo la predisposizione di una duplice forma di tutela da parte dell'ordinamento giuridico: l'una, c.d. diretta, tesa a garantire ai cittadini il diritto di non essere lesi da parte di terzi nell'utilizzo della propria immagine, intesa quest'ultima come riproduzione o

³ G. TAMBURRINO, *Persone fisiche*, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1990, 125.

⁴ Per un'analisi completa delle problematiche sottese all'art. 10 c.c. si rinvia al commento di P. STANZIONE, *Sub art. 10*, in *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di P. Perlingieri, *Libro I, Delle persone e della famiglia. Artt. 1-455*, Napoli-Bologna, 1991, 273 ss.

⁵ Sull'evoluzione del diritto all'immagine nell'ordinamento giuridico si veda F. CIONTI, *Alle origini del diritto all'immagine. Dall'immagine dipinta, all'immagine fotografata e della cosa*, Milano, 1998, *passim*. Osserva come nello sviluppo della tematica della responsabilità civile i diritti della personalità, e quello relativo all'immagine in particolare, abbiano avuto una crescita più lenta rispetto all'evoluzione degli illeciti legati alla salute ed ai rapporti familiari P. ZIVIZ, *Lesione del diritto all'immagine e risarcimento del danno*, in *Resp. civ. prev.*, 2000, 705 ss.

rappresentazione della propria fisicità corporea; l'altra, c.d. indiretta, volta, invece, a tutelare il prestigio della persona, inteso come considerazione che la società ha di ciascun individuo⁶. Ognuno, quindi, avrà un diritto di apparire a sé e agli occhi degli altri nelle modalità che si ritengono più consone ed opportune, nonché un diritto a preservare l'idea che gli altri hanno di sé.

Rimanendo legati ad un'interpretazione formalistica del dato codicistico e di quello relativo alla legge sul diritto d'autore, si corre il rischio di restringere eccessivamente la portata applicativa degli artt. 10 c.c. e 96 ss. della legge n. 633/1941 dalla cui lettera si potrebbe giungere a riconoscere un'intenzione del legislatore di tutelare solo ed esclusivamente l'aspetto materiale dell'immagine⁷. Il diritto a non vedere esposta, riprodotta o commercializzata la propria rappresentazione senza consenso, cioè, si tradurrebbe nella tutela della mera immagine reale della persona ripresa in un ritratto o in una foto.

Sulla scorta di una tale impostazione si è arrivati ad oggettivare l'immagine, concepita come diritto sul proprio ritratto, allontanando tale situazione dai profili personalistici e finendo, quindi, per caricare tale situazione giuridica di connotazioni eminentemente patrimonialistiche⁸. In effetti, la concezione proprietaria che ha ispirato il codice civile ha condizionato non poco gli interpreti che a lungo sono stati indotti a ricostruire il diritto all'immagine come un diritto di proprietà sulla propria immagine e, quindi, sul proprio ritratto. In particolare, il processo di oggettivizzazione e di materializzazione dell'immagine ha portato a considerare tale diritto come un vero e proprio diritto di proprietà su tutti i ritratti esistenti del soggetto⁹. Una siffatta concezione, tuttavia, ha allontanato il diritto all'immagine dalla categoria dei diritti della personalità attraendolo sempre più ai profili patrimoniali e commerciali¹⁰.

E così l'interesse della giurisprudenza relativo all'abusivo utilizzo dell'immagine altrui si è sovente ridotto a trattare profili attinenti lo sfruttamento economico dell'immagine dal punto di vista del risarcimento del danno. In particolare, si è ritenuto di dover liquidare il danno subito dal titolare del diritto all'immagine, tenendo conto del prezzo che l'interessato avrebbe richiesto per acconsentire alla pubblicazione del ritratto:

⁶ Cass., 29 novembre 1973, n. 3290, in *Foro pad.*, 1975, I, 20.

⁷ L'art. 10 c.c., infatti, tutela l'esposizione o la pubblicazione dell'immagine mentre negli artt. 96 ss. della legge sul diritto d'autore si riferiscono alla rappresentazione grafica, fotografica o plastica dell'individuo.

⁸ P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1958, 2 ss. Per C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 1, *La norma giuridica i soggetti*, Milano, 1990, 172 tale assunto trova il suo presupposto nel fatto che l'interesse tutelato dalle norme sia quello di garantire che il ritratto di un qualsiasi soggetto non venga esposto, riprodotto o pubblicato se non previo consenso del titolare del diritto.

⁹ P. VERCELLONE, *op. cit.*, 22.

¹⁰ Cfr. A. ANSALDO, *Sub art. 10*, in *Il codice civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, *Le persone fisiche*, Milano, 1996, 310.

Il danno patrimoniale derivante dallo sfruttamento pubblicitario non autorizzato dell'altrui immagine può essere liquidato secondo il parametro del prezzo che l'interessato avrebbe richiesto per acconsentire la pubblicazione del ritratto¹¹.

In altra occasione, invece, il Tribunale ha ritenuto di dover commisurare il risarcimento dovuto per illecito sfruttamento dell'immagine altrui al valore di mercato della stessa:

Il danno per l'illecito sfruttamento dell'immagine del personaggio notorio, laddove ciò sia avvenuto senza recare pregiudizio all'onore o alla reputazione di costui, deve essere parametrato al valore di mercato dell'immagine fotografica in questione¹².

La giurisprudenza ha, inoltre, ritenuto di dover utilizzare sia il riferimento all'aumento di guadagno percepito da chi ha sfruttato abusivamente l'immagine altrui, sia quello del valore di mercato dell'immagine della persona ritratta:

Il danno conseguente all'appropriazione non autorizzata di una prestazione artistica (nella specie: pubblicazione di immagini di nudo) può quantificarsi, in mancanza di prove certe, con riguardo all'illecito guadagno percepito dalla rivista, consistente sia nell'aumento della tiratura determinato dalla pubblicazione illecita, sia nella mancata erogazione del compenso che sarebbe stato presumibilmente richiesto dalla persona ritratta¹³.

Non è poi mancato il ricorso al parametro della perdita, da parte del titolare del diritto, della facoltà di offrire al mercato l'uso del proprio ritratto:

Chiunque pubblichi abusivamente il ritratto di una persona notoria, per finalità commerciali, è tenuto al risarcimento del danno, la cui liquidazione deve essere effettuata tenendo conto anzitutto delle ragioni della notorietà, specialmente se questa è connessa all'attività artistica del soggetto leso, alla quale si collega normalmente lo sfruttamento esclusivo dell'immagine stessa; pertanto l'abusiva pubblicazione, quando comporta la perdita, da parte del titolare del diritto, della facoltà di offrire al mercato l'uso del proprio ritratto, dà luogo al corrispondente pregiudizio. Tale pregiudizio non è, poi, escluso dall'eventuale rifiuto del soggetto leso di consentire a chicchessia la pubblicazione degli specifici ritratti abusivamente utilizzati (nella fattispecie si trattava di foto di scena di un'opera cinematografica), atteso che, per un verso, detto rifiuto non può essere equiparato ad una sorta di abbandono del diritto, con conseguente caduta in pubblico dominio, in quanto nella gestione del diritto alla propria immagine ben si colloca la facoltà, protratta per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinati ritratti, senza che ciò comporti alcun effetto ablativo, e, per altro verso, la stessa gestione può comportare la scelta di non sfruttare un determinato ritratto, perché lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto; con la conseguenza che lo sfruttamento abusivo del ritratto, in quanto frustrante della predetta strategia generale che solo al titolare del diritto spetta di adottare, può risultare fonte di pre-

¹¹ Trib. Roma, 20 luglio 1991, in *Dir. informaz. e informat.*, 1992, 88.

¹² Trib. Torino, 2 marzo 2000, in *Resp. civ. prev.*, 2001, 174, con nota di G. PIAZZA, *Il danno da lesione del diritto all'immagine*.

¹³ Trib. Monza, 26 marzo 1990, in *Foro it.*, 1991, I, 2862, con nota di O. TROIANO, *Diritto all'immagine e sfruttamento della celebrità altrui*.

giudizio – ben più grave di quello corrispondente al valore commerciale della specifica attività abusiva – il cui risarcimento ben può essere effettuato in termini di perdita della reputazione professionale, ove questa sia stata allegata in giudizio, da valutarsi caso per caso dal giudice di merito nei limiti della ricchezza non conseguita dal danneggiato, ovvero anche con il ricorso al criterio di cui all'art. 1226 c.c.¹⁴.

Individuando, invece, nell'immagine un diritto inerente la persona e non già una *res*, quale è il ritratto, si è ritenuto che la stessa fosse manifestazione del diritto di ciascun individuo sul proprio corpo (art. 5 c.c.), quale utilizzazione indiretta che la persona fa di quest'ultimo¹⁵. Partendo da tale punto di vista, è stata addirittura negata l'esistenza di un diritto all'immagine sganciato da un danno all'onore, alla reputazione o al decoro, sostenendo che la lesione al diritto in questione potrebbe configurarsi solo ed esclusivamente qualora vi fosse altresì una compromissione dei su richiamati valori¹⁶.

La tutela del nome non comprende, nel sistema della legge, il divieto di farne uso in un'opera dell'arte cinematografica per identificare la persona la cui vita abbia ispirato l'opera stessa, ancorché i fatti della vita realmente vissuta da tale persona siano stati modificati o altri ne abbia aggiunto la fantasia dell'autore del soggetto, per rendere maggiormente espressiva e significativa la narrazione. Non è vietata l'imitazione, ad opera di un artista attore, dell'immagine di persona celebre assunta a protagonista di un racconto cinematografico, se l'imitazione non reca pregiudizio a tale persona. Nessuna disposizione di legge autorizza a ritenere che sia sancito, come principio generale, il rispetto assoluto dell'intimità della vita privata, tanto meno come limite alla libertà dell'arte, salvo che l'operato dell'agente, offendendo l'onore o il decoro o la reputazione della persona, ricada nello schema generale del fatto illecito. Il semplice desiderio di riserbo non è stato ritenuto del legislatore quale interesse tutelabile fuori dei casi in cui è riconosciuto espressamente un diritto della personalità¹⁷.

Tale lettura, sembra, tuttavia, francamente superata dal dato testuale dell'art. 10 c.c., che richiama i concetti di decoro e di reputazione, e dell'art. 97, legge n.

¹⁴ Cass., 1 dicembre 2004, n. 22513, in *Danno e resp.*, 2005, 969, con nota di S. OLIARI, *Foto di nudo non autorizzate su un giornale pornografico: quanto costa il danno all'immagine di una celebrità?*.

¹⁵ C. FADDA, P.E. BENZA, *Note a Windscheid, Pandette*, II, Torino, 1902, 179. Sul punto si veda anche G. BAVETTA, *Immagine (dir. all'immagine)*, in *Enc. dir.*, XX, 1970, Milano, 1970, 146. Tale impostazione era, del resto, perfettamente in linea con la concezione materialistica del legislatore del 1942 secondo cui il corpo di ciascun cittadino rappresentava un bene da tutelare nella maniera più efficace possibile in quanto preziosa risorsa per il raggiungimento del superiore interesse nazionale. In altri termini, l'integrità del corpo umano veniva concepita non unicamente come un bene individuale ma anche come un bene collettivo, presupposto per l'assolvimento dei doveri sociali e pubblici, quali la cura della famiglia o la difesa della Patria. Alla luce di tale importante funzione, l'integrità del corpo di ciascun individuo meritava il massimo grado di protezione da parte dell'ordinamento il cui valore più alto era rappresentato dall'interesse superindividuale della Nazione.

¹⁶ A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu, F. Messineo, IV, t. I, Milano, 1959, 286 ss.

¹⁷ Cass., 22 dicembre 1956, n. 4487, in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 366.

633/1941, che fa riferimento, oltre alle su richiamate nozioni anche all'onore¹⁸. In effetti, attenta dottrina ha osservato come il diritto all'immagine non sia affatto assorbito dal diritto all'onore, atteso che lo stesso art. 10 prevede due distinte ipotesi opportunamente separate dalla disgiunzione "ovvero"¹⁹. Anche la giurisprudenza, peraltro, in una nota vicenda giudiziaria avente ad oggetto la commercializzazione di un bambolotto con le sembianze di una famoso calciatore, senza che questi avesse prestato il suo consenso a tale riproduzione, ha sganciato il danno all'immagine dalla lesione dell'onore, della reputazione e del decoro, ammettendo pertanto il risarcimento del danno anche in ipotesi di danno patrimoniale e non già anche di quello morale:

L'utilizzazione del ritratto di una persona notoria (nella specie, il giocatore di calcio S. Mazzola) senza il consenso della medesima, per la fabbricazione e vendita di un prodotto diverso (nella specie, bambolotto-giocattolo, riprodotto le sembianze del giocatore), e per il fine di una maggiore diffusione di quest'ultimo, non integra un'ipotesi di mera riproduzione o messa in commercio del "ritratto", per la quale possa essere invocata la norma dell'art. 97 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla non necessità del predetto consenso, e, pertanto, configura un fatto lesivo del diritto di esclusiva dell'immagine, tenuto conto che tale diritto, nel nostro ordinamento, viene tutelato non soltanto per i suoi aspetti morali, ma anche per i suoi riflessi patrimoniali, quale l'interesse di detta persona a conseguire un corrispettivo per la prestazione del consenso a quel modo di utilizzazione del proprio ritratto²⁰.

2. La tutela indiretta del diritto all'immagine

Come accennato, però, oltre ad un diritto che si traduce nella tutela dell'immagine materiale e reale della persona, esiste anche una seconda forma di protezione del diritto *de quo* che viene detta indiretta e che vieta l'esposizione, la riproduzione e la pubblicazione dell'immagine altrui anche allorquando da tali attività possa derivare un qualche pregiudizio all'onore, alla reputazione ed al decoro della persona. Sul punto la giurisprudenza ha chiaramente stabilito che

l'esposizione o pubblicazione dell'immagine altrui è abusiva, ai sensi ed agli effetti degli art. 10 c.c., 96 e 97 l. 22 aprile 1941 n. 633, sul diritto d'autore, non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona, o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza, ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona medesima²¹.

¹⁸ In tal senso cfr. S. PUGLIATTI, *La trascrizione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu, F. Messineo, XVI-I, t. I, Milano, 1957, 12 s.

¹⁹ In tal senso cfr. A. DE CUPIS, *Immagine (diritto alla)*, in *Enc. giur. Treccani*, XV, Roma, 1989, 1.

²⁰ Cass., 10 novembre 1979, n. 5790, in *Giur. it.*, 1980, 1, 1, 432.

²¹ Cass., 5 aprile 1978, n. 1557, in *Dir. autore*, 1979, 38.

Trattandosi, come è evidente, di concetti che risentono dell'evolversi dei costumi sociali e, quindi, per definizione relativi e destinati a mutare nel corso del tempo, risulta difficile darne una definizione universale e definitiva. Così è stata la dottrina a tentare di tracciare le linee di un possibile confine definendo l'onore come la dignità personale riflessa nel sentimento della persona medesima e la reputazione come la considerazione dei terzi nella quale si riflette la dignità personale²². La giurisprudenza civilistica, dal canto suo, invece, non ha fornito indici decisi ed affidabili per definire i rispettivi ambiti di operatività dei concetti di onore, reputazione e decoro. È stata piuttosto la giurisprudenza penale, in tema di diffamazione (art. 594 c.p.), a tentare di delineare qualche differenza tra le richiamate nozioni.

Così, l'onore viene considerato quell'attributo della personalità che fa riferimento al sentimento di dignità individuale che si nutre sia del giudizio che un soggetto ha del proprio valore (onore in senso soggettivo), sia del giudizio che del valore di un soggetto dà il gruppo, più o meno esteso, di consociati con i quali sia in contatto (onore in senso oggettivo)²³. In questa seconda accezione, l'onore assume più propriamente il *nomen iuris* di reputazione che rappresenta, pertanto, un prodotto relativo e condizionato dall'appartenenza del soggetto ad un determinato gruppo sociale, culturale o professionale²⁴.

L'onore protetto dalla norma di cui all'art. 594 c.p., quale esplicazione della propria personalità morale, racchiude in sé una duplice nozione: in senso soggettivo si identifica col sentimento che ciascuno ha della propria dignità "morale" e designa quella somma di valori che l'individuo attribuisce a se stesso (c.d. onore in senso stretto); in senso oggettivo è la stima o l'opinione che gli altri hanno di noi, rappresenta cioè il patrimonio morale che deriva dall'altrui considerazione e che si definisce altrove come reputazione²⁵.

La giurisprudenza civilistica in tema di danno all'immagine ha sovente fatto ricorso all'onore per censurare riproduzioni delle sembianze utilizzate senza il consenso dell'interessato²⁶. È stata, così, ritenuta lesiva dell'onore di una nota attrice la pubblicazione di una foto di scena, scattata per fini promozionali del film, in una rivista pornografica, stante l'assenza del consenso a tale pubblicazione.

Il consenso prestato all'uso di foto di scena da parte del soggetto ritrattato (nella specie, Stefania Sandrelli) deve ritenersi limitato alle utilizzazioni aventi finalità promozionali e di pubblicizzazione dell'opera cinematografica; pertanto, non può farsi risalire a tale consenso, e non può rite-

²² A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., 251.

²³ Cfr. Trib. Milano, 24 novembre 1995, in *Danno e resp.*, 1996, 226.

²⁴ G. CASSANO, M. SGROI, *La diffamazione civile e penale*, Milano, 2011, 47 s.

²⁵ Trib. Genova, 15 luglio 2010, in *www.leggiditalia.it*.

²⁶ Per una completa indagine giurisprudenziale su tutte le questioni attinenti al diritto all'immagine si rinvia a S. CASTRO, *Il danno all'immagine*, Torino, 2008, *passim*.

nersi lecita, la pubblicazione da parte di una rivista di alcune di dette foto allorquando tale operazione sia stata contraddistinta da un'autonoma rilevanza economica, priva di ogni nesso di strumentalità con lo sfruttamento dell'opera cinematografica²⁷.

In un caso simile, invece, non è stata ritenuta offensiva dell'onore di altra attrice cinematografica la pubblicazione su una rivista erotica di fotogrammi di film da lei interpretati, ove appariva nuda, dal momento che tali fotogrammi erano già apparsi su altri giornali a corredo di articoli che ripercorrevano la carriera dell'attrice.

La pubblicazione a mezzo stampa di ritratto nudo ma non osceno, in quanto pudico ed ingenuo, di giovane donna, nota attrice, non viola l'onore, la reputazione o il decoro del soggetto ritratto, sul piano personale, familiare e sociale; qualora, poi, l'immagine pubblicata risponda ad un intento biografico-celebrativo della donna attrice, la divulgazione del ritratto risponde ad un'esigenza culturale di pubblica informazione, esigenza che prevale sul diritto alla riservatezza ed alla propria immagine, non invocabile a protezione della personalità individuale a cagione della notorietà che circonda l'interessata²⁸.

Diversamente dall'onore, che riguarda – come detto – gli attributi morali della persona, il decoro attiene, invece, specificamente alle umane qualità estrinseche. In particolare, si è soliti distinguere il decoro fisico, la cui lesione ha luogo allorché – con accostamenti irrispettosi o immagini sconvenienti – si offende la persona nella sua entità fisica, dal decoro psichico che concerne il complesso delle attitudini e delle qualità intellettive che concorrono a determinare il rango sociale dell'individuo. Il concetto di decoro, quindi, si riferisce, in contrapposizione a quello di onore in senso stretto, a tutte le qualità diverse da quelle morali, come la dignità fisica o intellettuale o professionale di una persona²⁹. Ancora una volta è stata la giurisprudenza penale, in materia questa volta di reato di ingiuria, a chiarire che

la nozione di onore è relativa alle qualità che concorrono a determinare il valore di un determinato individuo, mentre quella di decoro si riferisce al rispetto o al riguardo di cui ciascuno, in quanto essere umano, è comunque degno³⁰.

Questo ulteriore tipo di tutela riservata dall'ordinamento al diritto all'immagine prescinde dall'aspetto prettamente fisico della rappresentazione esteriore delle proprie sembianze dal momento che è volta unicamente a proteggere l'immagine mediata dello stesso, vale a dire l'immagine che i terzi hanno della

²⁷ App. Roma, 8 settembre 1986, in *Foro it.*, 1987, I, 919, con nota di R. MOCCIA, *Diritto all'immagine: verso il «right of publicity»*.

²⁸ Pret. Roma, 2 gennaio 1985, in *Giur. it.*, 1985, I, 2, 479, con nota di A. FIGONE, *Fotografando Sofia (sui limiti di compatibilità tra libertà di stampa e diritto all'immagine in relazione a personaggi noti al pubblico)*.

²⁹ G. CASSANO, M. SGROI, *op. cit.*, 25.

³⁰ Cass. pen., 4 luglio 2008, n. 34599, in *CED Cass. pen.*, 2008.

persona rappresentata. Ad ogni modo, anche questa seconda forma di tutela perfettamente si inserisce nel clima culturale nel quale sono stati concepiti sia il codice civile che la legislazione speciale sul diritto d'autore. L'onore, la reputazione e il decoro rappresentano, infatti, valori fondamentali protetti e garantiti in maniera estremamente efficace da tutta la legislazione dell'epoca e non solo nell'ambito dell'immagine e del diritto d'autore.

3. L'evoluzione storica del diritto all'immagine e la svolta costituzionale

L'affermazione di un vero e proprio diritto all'immagine, sia pur costituito dai due differenti aspetti dell'immagine reale e materiale, da un lato, e di quella virtuale, intesa come onore, reputazione e decoro della persona, dall'altro, trova la sua definitiva consacrazione con l'avvento della Costituzione che, sebbene non lo riconosca espressamente, individua come valori prioritari la tutela della dignità della persona ed il perseguimento del libero sviluppo della personalità di ciascun individuo.

In effetti, solo con l'avvento della Costituzione repubblicana e con il conseguente ribaltamento di prospettiva, che ha posto la persona umana al vertice della sua scala assiologica, relegato lo Stato in una dimensione meramente strumentale rispetto alla persona e collocato le situazioni giuridiche personali in una posizione di primazia rispetto a quelle a contenuto patrimoniale, si è progressivamente fatta strada una diversa visione del diritto all'immagine, inquadrato sempre più decisamente nell'ambito dei diritti afferenti alla sfera di intimità della persona.

L'essenza del diritto all'immagine si è, pertanto, fortemente evoluta nel corso del tempo, subendo una decisiva metamorfosi con l'avvento della Carta costituzionale che ha permesso di rileggere le previgenti disposizioni normative in una diversa prospettiva, data da una interpretazione delle stesse vivificata, questa volta, alla luce dei valori e dei principi costituzionali.

L'immagine ha così pian piano perso il ruolo di segno distintivo, rappresentativo solo delle sembianze e dell'aspetto fisico dell'individuo, per acquistare un contenuto più ampio, comprensivo finanche dell'espressione stessa o del modo di essere della personalità di un individuo. Si è, in altri termini, abbandonata sia l'idea che l'immagine avesse il suo oggetto nel ritratto sia la convinzione che inerisse il corpo del titolare per classificare più opportunamente il diritto in questione tra quelli della personalità.

Secondo un più recente orientamento, l'immagine, rispetto ai diversi diritti attinenti alla personalità, si caratterizzerebbe in base all'oggetto della sua tutela

che sarebbe rappresentato dalla riservatezza dell'immagine personale³¹. Tuttavia, anche tale soluzione sembra portare ad una ingiustificata commistione tra due situazioni giuridiche sostanzialmente diverse. L'immagine, infatti, a differenza della riservatezza e proprio come il diritto al nome, attiene all'identità della persona.

A rigore, va precisato che manca nel testo costituzionale un articolo specificamente dedicato al diritto all'immagine, ciononostante non può non rilevarsi l'esistenza di una serie di previsioni (artt. 2, 3, comma 2, 18 e 97 Cost.) che, sia pur implicitamente, tutelano tale situazione giuridica. Il più immediato referente normativo va senz'altro individuato, come espressamente afferma la stessa Corte costituzionale, nell'art. 2 Cost.:

Fra i diritti inviolabili dell'uomo, affermati, oltre che nell'art. 2, nell'art. 3, secondo comma, e nell'art. 13, primo comma, rientrano quelli del proprio decoro, onore, rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente nell'art. 8 e nell'art. 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Anche la tutela del diritto all'immagine, propria e degli stretti congiunti, è perciò riconducibile ai fini dell'art. 2 Cost.³²

Anche la Corte di Cassazione, però, a proposito dell'immagine professionale del lavoratore, ha evidenziato come tale posizione giuridica trovi protezione nell'art. 2 Cost. sostenendo che

il danno alla professionalità attiene alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto dall'art. 2 della Costituzione, avente a oggetto il diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro secondo le mansioni e con la qualifica spettategli per legge o per contratto, con la conseguenza che i provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto vengono immancabilmente a ledere l'immagine professionale, la dignità personale e la vita di relazione del lavoratore, sia in tema di autostima e di eterostima nell'ambiente di lavoro e in quello socio familiare, sia in termini di perdita di *chances* per futuri lavori di pari livello. La valutazione di siffatto pregiudizio, per sua natura privo delle caratteristiche della patrimonialità, non può essere effettuata dal giudice che alla stregua di un parametro equitativo³³.

Unitamente all'art. 2 Cost., poi, la giurisprudenza correttamente richiama, in combinato disposto, anche l'art. 3, comma 2, Cost., atteso lo stretto collegamento tra diritto all'immagine e quello alla reputazione ed alla dignità sociale alla quale espressamente si riferisce il capoverso dell'art. 3 Cost.

In tema di diritti della personalità umana, esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria,

³¹ A. DE CUPIS, *Immagine (diritto alla)*, cit., 1.

³² Corte cost., 12 aprile 1973, n. 38, in *Dir. autore*, 1973, 311.

³³ Cass., 26 maggio 2004, n. 10157, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2004, 343.

che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo (Corte cost. n. 184 del 1986, n. 479 del 1987), in particolare nell'art. 2 (oltre che nell'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale) e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona. L'art. 2 cost., nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. L'esplicito riferimento alla persona come singolo rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv. cost. (implicitamente su questo punto Corte cost. 3 febbraio 1994 n. 13). Infatti, nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto³⁴.

Così il diritto all'immagine ha assunto col tempo un significato ed una portata sempre più ampi, tanto da giungere ad una netta distinzione tra "diritto al proprio ritratto" e "diritto alla propria immagine". L'immagine fuoriesce dalla limitata dimensione che la riduceva a mera rappresentazione delle sembianze fisiche di un soggetto e diventa vero e proprio "veicolo di diffusione di quel complesso di connotati morali, intellettuali e sociali che caratterizzano la persona rappresentata"³⁵ e, quindi, attributo personale e inviolabile della persona. Si abbandona, pertanto, in quanto giudicata riduttiva, l'idea dell'immagine concepita come nozione che evochi il solo aspetto fisico della persona e si accede ad una prospettiva in cui l'immagine viene intesa come "complesso delle qualificazioni che individualizzano un soggetto"³⁶.

A quest'opera di ricostruzione fondamentale è stato il contributo pretorio che ha progressivamente riconosciuto al diritto all'immagine ambiti più ampi, estendendo l'interesse tutelato non soltanto al ritratto o alle sembianze reali del soggetto, ma anche alla rappresentazione che di quest'ultimo si vuole dare per il tramite di un'opera cinematografica.

Quando parte una rappresentazione filmica è formata da singoli e separati episodi della vita di una persona che, pur trovando nella realtà e nella cronaca il loro fondamento, mancano di riscontri obiettivi forniti da un giudicato, si ha pregiudizio alla reputazione se l'accostamento degli episodi e la loro sequenza risulta essere strumentale ad una immagine, anche teoricamente, deteriorante dell'interessato³⁷.

³⁴ Cass., 10 maggio 2001, n. 6507, in *Danno e resp.*, 2001, 11, 1109.

³⁵ L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, *Diritto civile*, 1, *Norme soggetti e rapporto giuridico*, Torino, 1987, 166.

³⁶ Cfr. Pret. Roma, 15 novembre 1986, in *Temi rom.*, 1986, II, 744 ss.

³⁷ Pret. Roma, 7 novembre 1986, in *Giur. it.*, 1989, I, 2, 428.

La giurisprudenza ha, peraltro, ulteriormente esteso il contenuto del diritto all'immagine al punto da configurare un vero e proprio diritto all'identità personale³⁸, riconoscendo in capo al soggetto il diritto a non veder utilizzata la propria immagine per vedersi attribuire posizioni morali, politiche o personali non corrispondenti alla realtà. È stato, così, riconosciuto il diritto di ciascun individuo a non essere infedelmente rappresentato con attribuzioni di caratteri, qualità o aspetti inesistenti oppure diversi da quelli reali ovvero con omissioni di elementi suoi propri³⁹.

Costituisce violazione del diritto all'immagine l'affissione di un manifesto per la propaganda a favore dell'abrogazione della legge sul divorzio, nel quale sia ritratta l'immagine di persone che avevano prestato il consenso alla pubblicazione della loro immagine molti anni addietro e per una utilizzazione con finalità diverse da quella perseguita con la pubblicazione e affissione del manifesto. Costituisce violazione del diritto all'identità personale, inteso quale diritto a non vedere travisare la propria personalità individuale, l'affissione di un manifesto per la propaganda a favore dell'abrogazione della legge sul divorzio, nel quale sia ritratta l'immagine di persone che, pur essendo fautori dell'istituto del divorzio, vengano fatti apparire quali esponenti abrogazionisti. Nell'ipotesi di travisamento della personalità individuale può, con provvedimento d'urgenza, ordinarsi la pubblicazione su organi di stampa, di un comunicato tendente a ristabilire la verità⁴⁰.

In effetti la giurisprudenza ha avvertito l'esigenza di configurare un nuovo diritto, quello all'identità personale appunto, per sottrarsi alla visione restrittiva che limitava il diritto all'immagine, così come quello al nome, a mero mezzo di identificazione della persona. Così inteso il diritto all'immagine doveva essere esteso in maniera significativa per poter far rientrare all'interno del suo oggetto anche la tutela del soggetto da aggressioni e condizionamenti volti alla modifica di rilevanti aspetti della personalità e dell'identità.

Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere riconosciuta con l'esplicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede oggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale. Questo diritto all'identità personale non può trovare fondamento nelle forme degli art. 7 e 10 c.c. in quanto in sede interpretativa non si può alterare il contenuto normativo dell'art. 7 e dell'art. 10 oltre i limiti consentiti dallo strumento dell'interpretazione estensiva e non si possono attribuire alle due norme una portata innovativa incompatibile con la loro struttura. Infatti, i segni distintivi identificano il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile e legale e l'immagine evoca le

³⁸ M. DOGLIOTTI, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, vol. *Persona e Famiglia*, I, 2, II ed., Torino, 1999, 179 osserva come la tutela dell'immagine finisca per ricollegarsi a quella dell'identità *tout court* intesa.

³⁹ A. ANSALDO, *op. cit.*, 321 s.

⁴⁰ Pret. Roma, 6 maggio 1974, in *Foro it.*, 1974, I, 1806.

mere sembianze fisiche della persona; l'identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazione. Tale diritto, mirando a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e solidificandosi, trova il fondamento giuridico-positivo della sua tutela nell'art. 2 cost. clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona umana⁴¹.

Anche la giurisprudenza di merito ha contribuito a configurare un vero e proprio diritto all'identità personale, giungendo a separare tale situazione giuridica dal diritto all'onore e alla reputazione, in quanto la stessa può essere violata anche se le attribuzioni non veritiere sono migliorative e non peggiorative della personalità. Tale nuova situazione va, quindi, intesa

come proiezione della persona, in riferimento alla sua collocazione nel contesto delle relazioni sociali, diritto dell'individuo ad essere garantito nella sua posizione economico-sociale, a veder rispettata la sua immagine di partecipe alla vita associata con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le sue convinzioni ideologiche, morali, sociali e politiche che lo differenziano e allo stesso tempo lo qualificano⁴².

La Cassazione ha, così, finito per sganciare definitivamente la nozione di immagine da quella di identità personale, sebbene la Corte comunque equipari quest'ultima ad un concetto di "immagine sociale" che inevitabilmente rievoca una nozione, sia pur rivisitata nei contenuti, di diritto all'immagine.

L'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 cost. in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ed inoltre tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 c.c. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente esperibilità, contro i suddetti comportamenti, di azione inibitoria e di risarcimento del danno, nonché possibilità di ottenere, ai sensi del comma 2 del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accolga la domanda, ovvero, se si tratti di lesione verificatasi a mezzo della stampa, anche la pubblicazione di una rettifica a norma dell'art. 42 della l. 5 agosto 1981 n. 416⁴³.

Tale soluzione, che da un lato prende le distanze dal diritto contemplato dall'art. 10 c.c. e dall'altro finisce per configurare il diritto all'identità personale

⁴¹ Cass., 22 giugno 1985, n. 3769, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, I, 647, con nota di V. ZENO ZENCovich, *Diritto all'identità personale*.

⁴² Trib. Roma, 27 marzo 1984, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, I, 71, con nota di M. DOGLIOTTI, *Identità personale, liquidazione del danno e libertà di stampa*.

⁴³ Cass., 22 giugno 1985, n. 3769, cit.

come una sorta di immagine sociale, risente, come detto, di una limitazione del diritto all'immagine al solo aspetto fisionomico, cioè, al mero aspetto esteriore del soggetto. La dottrina ha, infatti, a lungo sostenuto che l'unica immagine giuridicamente rilevante fosse quella intesa come rappresentazione visiva delle sembianze della persona, vale a dire la riproduzione grafica delle sue fattezze⁴⁴.

Più coerente con l'intero sistema giuridico, che si compone non solo delle norme codicistiche ma anche e soprattutto di quelle costituzionali, sembra invece una diversa prospettiva che tende a far rientrare nel concetto di immagine non solo il su richiamato aspetto fisionomico, ma anche quello cd. figurato che attiene alle qualità ed alle caratteristiche di una determinata persona. In altri termini, una lettura combinata dell'art. 10 c.c. e degli artt. 96 e ss. della legge sul diritto d'autore, da un lato, e delle previsioni costituzionali di cui agli artt. 2 e 3, comma 2, Cost., dall'altro, impone un ripensamento della tradizionale visione legata ad una concezione dell'immagine come mera rappresentazione esteriore delle fattezze dell'individuo. Il progresso e le nuove tecnologie hanno esposto la persona a forme di aggressione sempre più sofisticate ed insidiose e ciò impone all'interprete di adattare gli strumenti a sua disposizione alle mutate situazioni e alle reali esigenze dei consociati. Tale operazione ermeneutica si giustifica in una logica interpretativa non solo evolutiva del sistema ma anche sistematica, attesa la presenza di una Carta Costituzionale che impone allo Stato di rimuovere tutti i possibili ostacoli alla libera realizzazione della persona umana (art. 3, comma 2) e di tutelare e preservare la dignità di ciascun individuo (art. 2).

Ed allora il diritto all'immagine nell'attuale assetto normativo non può più continuare ad essere costretto nella limitata visione di proiezione esterna dei caratteri somatici raffiguranti la persona ma deve essere inteso in una diversa e più ampia accezione che comprenda al suo interno il diritto di ciascuno ad essere fedelmente rappresentato anche relativamente alle sue convinzioni ideologiche, religiose, morali, sociali e politiche.

La locuzione "danno all'immagine" individua, comunemente, diverse lesioni di diritti inerenti alla personalità, tra cui il diritto all'identità personale (ossia il diritto di essere rappresentato nella realtà sociale con la propria identità), all'onore (a non essere offeso nella considerazione che si ha di sé stesso), alla reputazione (a non vedersi pregiudicata la considerazione che gli altri, in un determinato contesto sociale, economico o commerciale, hanno della nostra persona). La lesione della suddetta situazione giuridica soggettiva, avente una rilevanza costituzionale in forza del dettato di cui all'art. 2 Cost., risulta risarcibile quale danno non patrimoniale, ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall'art. 2059 c.c., sicché, sul piano probatorio, trattasi di un danno risarcibile *in re ipsa* solo ove tale lesione derivi da una fattispecie di reato⁴⁵.

⁴⁴ Cfr. G. BAVETTA, *op. cit.*, 144.

⁴⁵ Trib. Palermo, 7 febbraio 2011, in www.leggiditalia.it.